Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 10 MAGGIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nella 44ª estrazione effettuata in Roma il 5 aprile 1939-XVII.

(2131)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1939-XVII, registro 2 Africa Italiana, foglio 159.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Di Bello Florindo di Vito e fu Angela Nacucchi, nato a Gravina di Puglia il 24 aprile 1893, maggiore s.p.e. XII battaglione arabo-somalo. — Comandante di battaglione indigeni d'avanguardia, sorprendeva il nemico in posizione e noncurante del pericolo al quale si esponeva, l'obbligava alla reazione per valutarne forza e schieramento. Attaccato violentemente da forze superiori ne stroncava nettamente lo spirito aggressivo e le ricacciava, battute, al di là delle posizioni sistemate a difesa, determinando così il cedimento dell'intera linea. Esempio di elette virtù militari. — Monte Gumi - Ponte sul Ganghe, 18 gennaio 1937-XV.

Francia Adolfo di Vittorio e di Iamira Amarilli, nato a Ceva (Mondovì) il 9 agosto 1903, capitano medico del V raggruppamento arabo-somalo. — Dirigente il servizio sanitario di un raggruppamento arabo somalo, durante aspro combattimento, in un momento particolarmente difficile, alla testa degli uomini del nucleo di sanità, accorreva di propria iniziativa e concorreva efficacemente a respingere un forte nucleo di ribelli, che, riuscito a raggiungere la carovana, minacciava da vicino le salmerie della colonna. Durante un successivo fatto d'arme, volontariamente raggiungeva i posti di medicazione dei battaglioni di primo scaglione e per ben sei ore, sotto intenso fuoco nemico, prestava le cure necessarie ai numerosi feriti. Con grande abnegazione e rischio personale oltrepassava più d'una volta i reparti avanzati per portare la sua opera ai feriti non ancora trasportati ai posti di medicazione. In altri combattimenti confermava le sue belle doti di combattente e di sanitario, dando ovunque esempio di altruismo e di profonda comprensione del proprio dovere. — A.O.I., 14 ottobre 1936-XIV-31 gennaio 1937-XV.

Garelli Arduino, nato il 9 settembre 1881, colonnello s.p.e. comandante la XI brigata coloniale. — Comandante di brigata coloniale di provato valore, partecipava con le sue truppe alle operazioni condotte nel Salalé contro forti nuclei ribelli dimostrando belle doti di comandante, di combattente e di organizzatore. Necessitando di affrontare e distruggere una forte formazione ribelle che vesseggiava e sfruttava le popolazioni sottomesse nelle zone Jaià Cacciamà e del Ghimbicciù, alla testa di una colonna celere, si lanciava con decisione contro il nemico debellandolo e catturando uomini, quadrupedi, armi e materiale vario. Dava così forte contributo alla repressione dei ribelli, al disarmo ed alla pacificazione del Salalè. Esempio di elevate virtù militari. — Scioa, 12 dicembre 1936-30 marzo 1937-XV.

Lega Paolo fu Gioacchino e di Maria Macciò, nato a Roma il 4 gennaio 1909, sottotenente complemento del VII gruppo bande armate del confine. — Comandante di sottogruppo bande « dubat » capace e valoroso, in brillante azione riusciva a catturare un capo e 50 ribelli. Successivamente in operazione di rastrellamento di vasta zona boscosa, sbarrava la ritirata a numerosi nuclei ribelli e con decisione e perizia ne operava l'accerchiamento disperdendoli ed infliggendo loro sensibili perdite. — Dusa - Auada - Monti Oubani, 6, 8, 9 febbraio 1937-XV.

Martini Agostino fu Francesco e di Letizia Arzilli, nato il 22 novembre 1882 a Terricciola (Pisa), colonnello s.p.e. del V raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di un raggruppamento arabo somalo forte di più battaglioni, lo guidava in aspri combattimenti con particolare valore e sempre animando con esempio le sue truppe. Preso contatto con i ribelli a Mega ed incaricato di avvolgerli sulla sinistra, effettuava l'azione con rapidità, decisione ed ardimento, debellando il nemico nonostante la sua forte resistenza e le asperità del terreno. Confermava, dipoi, in successivi combattimenti il suo valore di capo e di combattente animoso e sicuro, attaccando, inseguendo e distruggendo forti nuclei ribelli, contribuendo così alla completa disfatta delle formazioni armate di ras Destà. — A.O.I. ottobre 1935-XIII - dicembre 1936-XV.

Montanari Umberto fu Eugenio e fu Urgilla Cioffi, nato ad Ancona l'11 agosto 1889, tenente colonnello, comandante del VII gruppo bande armate. — Ufficiale superiore di spiccato valore e di larga esperienza coloniale, durante le operazioni per l'occupazione del territorio dei Galla e Sidama, dava in numerosi combattimenti ripetute prove di freddo e sereno coraggio e di energica e decisiva azione di comando. Comandante di un gruppo di bande armate di recente costituzione, ne faceva un nucleo di agguerriti e sicuri soldati, in numerosi combattimenti ed in aspri inseguimenti, palesava doti di comandante avveduto e di valoroso soldato. — Regione dei Laghi, ottobre 1936-XIV - gennaio 1937-XV.

Roddolo Carlo fu Giacinto e di Agatina Uroscevic, nato a Ceva (Cuneo) il 2 giugno 1909, sottotenente complemento del XII battaglione arabo-somalo. (*Alla memoria*). — Volontario in A. O., diede sempre prova di grande valore personale. In aspro combattimento condusse vigorosamente i suoi ascari al contrattacco, trascinandoli col suo giovanile entusiasmo. Gravemente ferito mentre in testa a tutti lanciava bombe a mano sul nemico fuggente, trovò ancora la forza d'animo di impartire disposizioni per il proseguimento della lotta, incitando e rincuorando i suoi. Morì di poi per la gravità della ferita, con la serenità dei forti. Esempio di elevate virtù militari. — Fiume Ererà, 14 gennaio 1937-XV.

Siliprandi Giorgio fu Giovanni e della fu Padovani Teresa, nato a Modena il 26 febbraio 1891, tenente colonnello s.p.e. del R. Governo dell'Harar. Comando forze armate. — Comandante di truppa, pieno di slancio, pronto ad osare, incaricato di agire contro forti formazioni ribelli, che tenevano solidamente un dominante gruppo montano, superando aspre difficoltà di terreno le batteva, con un gruppo di battaglioni, in diversi violenti scontri, disperdendoli infine ed occupandone l'intero territorio. — Abdulla - Serartà - Condudo, luglio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Balbis Vincenzo fu Giuseppe e di Inviera Marianna, nato a Pinerolo (Torino) il 20 settembre 1902, tenente complemento del gruppo batterie autotrainate da 77/28. — Comandante di una pattuglia O. C. assegnata ad un battaglione impegnato in combattimento, durante tutta l'azione assicurava il perfetto collegamento fra le due armi. Con slancio ed ardire, si lanciava fra i primi all'assalto di munite posizioni nemiche, contribuendo efficacemente ad annientare la resistenza avversaria. — Irgalem, 6 dicembre 1936-XV.

Mazzini Roberto di Geremia e di Luisa Marchetti, nato a Imola il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone mitraglieri indigeni, durante aspro attacco nemico sul fianco della colonna, riconosciuto inefficiente il fuoco delle sue armi, causa la fitta vegetazione, d'iniziativa affrontava i ribelli alla testa dei fucilieri del reparto ricacciandoli e sbaragliandoli a colpi di bombe a mano. In successive azioni di guerra, teneva sempre contegno calmo, valoroso e sprezzante del pericolo. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-14 novembre 1936-XIV.

Mosca Trouzet Mario di Carlo e di Balloni Elisa, nato a Carrara il 26 maggio 1904, tenente complemento dell'XI battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato della compagnia, postosi alla testa del proprio reparto, attraverso un terreno difficile ed intensamente battuto dal fuoco dei nemici sistemati a difesa di fronte e sul fianco, lo guidava con travolgente entusiasmo alla conquista della posizione avversaria. Successivamente, sempre alla testa del proprio plotone, dopo uno scontro violento decisamente condotto alla baionetta ed a colpi di bombe a mano, entrava fra i primi in Moiale. — Mega, 24-25 giugno 1936-XIV - Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Ruocco Raffaele di Francesco e di Adeltria Rosa, nato a Casola (Napoli) il 27 novembre 1895, capitano del R.C.T.C. della Somalia. — Aiutante maggiore di un raggruppamento mitraglieri, dimostrava di possedere singolari doti di capacità e coraggio, coadiuvando efficacemente il proprio comandante. Durante più combattimenti, si prodigava con slancio ed ardire, recandosi fin sulle linee per recapitare ordini e rilevare situazioni, incurante del vivo fuoco avversario, contribuendo validamente al successo finale. Esempio di attaccamento al dovere, sprezzo del pericolo e serenità d'animo. — Sadé Adicciò, 20 ottobre-28 novembre 1936-XIV-XV.

CROCE DI GUERRA

Andreoli Marcello fu Albino e di Bampa Paola, nato a San Giovanni Lupatoto (Verona) il 20 gennaio 1905, sergente maggiore del VII gruppo bande armate. — Addetto al comando di un gruppo bande armate fin dalla sua costituzione, assolveva con slancio ed entusiasmo tutti i compiti affidatigli, anche in momenti particolarmente difficili. In un attacco sferrato dai ribelli, nottetempo, contro una colonna rifornimenti per una grande unità, si portava d'iniziativa nel punto dove maggiore era il pericolo incitando i dubat alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Ciccio Dilla, 18 novembre 1936-XV.

Bevilacqua Everardo, artigliere del Comando forze armate della Somalia. — Addetto al Comando Forze Armate della Somalia durante le operazioni che condussero alla presa di Neghelli e di Harar diede costante prova di elevato senso del dovere e spirito di sacrificio prodigandosi in ogni circostanza nell'adempimento dei compiti affidatigli, incurante di pericoli e disagi. — Zona Neghelli, 29 novembre 1935 - 22 gennaio 1936-XIV - Zona di Harar, 15 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Carlevaro Gianfranco fu Parisio e di Anna Barattero, nato a Rosignano Marittimo (Livorno) il 13 aprile 1913, sottotenente complemento del 1° gruppo bande armate del confine. — Vice comandante di sottogruppo dubat, al comando di due bande, durante un combattimento, con perizia e coraggio, obbligava forti nuclei avversari, che avevano attaccato una nostra colonna di rifornimenti, a ripiegare, infliggendo loro sensibili perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Ciccio, 19 novembre 1936-XV.

Croci Carlo fu Felice e di Bortolotti Emilia, nato a Bologna il 18 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Durante importante ciclo operativo, si prodigava infaticabilmente nell'assolvimento dei vari compiti affidatigli. In più combattimenti era d'esempio per alto senso del dovere, slancio e sprezzo del pericolo. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XV.

D'Amore Francesco di Carmine e di Maria Grazia Mauro, nato a Somma Vesuviana (Napoli) l'8 marzo 1911, soldato della 1ª squadriglia speciale « S » autoblindate. — Mitragliere e meccanico capace e coraggioso. Colpita la macchina da proiettili anticarro e rimasto ferito al viso da scheggie, continuava ad assolvere il suo compito con calma e sprezzo del pericolo confermando le sue belle doti di combattente già messe in luce in precedenti fatti d'arme. — Finciau, 27 settembre 1936-XIV.

De Palma Massimo fu Vincenzo e di Evelina Paolella, nato il 15 giugno 1905 a Taranto, capitano s.p.e. del Comando 1ª divisione speciale « Laghi ». — Ufficiale di artiglieria addetto al comando di grande unità operante isolatamente in vasta regione, dimostrava eccezionali qualità di entusiasta e valoroso animatore e di soldato, prodigandosi infaticabilmente in ogni azione. Durante violento attacco di ribelli, si portava incurante del pericolo nei punti più battuti dal fuoco nemico animando ed incitando con la parola e con l'esempio i reparti più duramente impegnati, dando prova di alto sentimento del dovere, slancio e sprezzo del pericolo. — Adicciò, 12-28 novembre 1936-XV.

Di Stefano Giuseppe di Emanuele e di Candelora Matilde, nato a Bagheria il 20 novembre 1899, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Addetto al comando di un battaglione indigeni, in più azioni di guerra, dava prova di calma ed ardire, compiendo sempre utili servizi, spesso con grave rischio personale, dimostrando sempre sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio ed alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XIV-XV.

Fadda Antonio di Pietro, tenente complemento del IX battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone fucilieri indigeni, durante uno scontro con forze ribelli, dimostrava ardire e sprezzo del pericolo, affrontando decisamente l'avversario preponderante di forze e catturando armi, prigionieri e quadrupedi. Esempio costante di slancio, coraggio e capacità. — Lago Sciala, 8 febbraio 1937-XV.

Fino Carlo di Saverio e di Maria Pia Bianchetti, nato a Torino il 3 settembre 1901, tenente medico complemento del IX battaglione arabo-somalo. — Medico di un battaglione indigeni, durante un combattimento portava la sua opera umanitaria ovunque ve ne fosse il bisogno. Sprezzante del pericolo soccorreva i feriti con le cure e ne sosteneva il morale con le parole, esempio anche ai combattenti di coraggio e calma. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Fiorani Corrado fu Luigi e di Cioci Adalgisa, nato a Treia (Macerata) il 9 gennaio 1909, soldato dell'Autoraggruppamento della Somalia. — Conduttore di autocarro di una piccola colonna, attaccata improvvisamente dai ribelli, rimasto ferito gravemente l'ufficiale al suo fianco e lui stesso ferito al braccio, col calma e sangue freddo riusciva ad attraversare la zona battuta ed a riportare la macchina alla base, da dove, dopo deposti i feriti e terminato il servizio, rifiutando il ricovero in ospedale, ripartiva guidando lo stesso autocarro e ritornava al posto di partenza attraversando nuovamente la zona dove poco prima era avvenuto l'attacco. Esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Pozzi di Agheremariam, 24 agosto 1936-XIV.

Gattelli Leopoldo di Guido e di Sirigatti Camilla, nato a Pistoia il 27 ottobre 1903, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Durante importante ciclo operativo si prodigava infaticabilmente nell'assolvimento dei vari compiti affidatigli. In più combattimenti era d'esempio per alto senso del dovere, slancio e sprezzo del pericolo. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XIV-XV.

Gianfranceschi Guido di Atreo e fu Cavalleri Dina, nato a Monterado (Ancona) il 21 febbraio 1910, soldato allievo maniscalco del X battaglione arabo-somalo. — Maniscalco di un battaglione indigeni, disimpegnava il suo compito in ogni circostanza con capacità e disciplina. Durante violento attacco di ingenti forze ribelli, sorpreso da pattuglie nemiche mentre guidava una colonna rifornimento munizioni per i reparti avanzati, reagiva animosamente riuscendo a volgere l'avversario in fuga. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XIV-XV.

Lioci Oscar fu Francesco e fu Risi Giulia, nato a Taranto il 10 aprile 1904, tenente complemento del R.C.T.C., IX battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone, attaccato improvvisamente da forze ribelli, preponderanti, reagiva animosamente incitando gli uomini con la voce e con l'esempio incurante del vivo fuoco nemico. Esempio di valore, calma e sprezzo del pericolo. — Billate, 23 dicembre 1936-XV.

Perin Angelo di Giovanni e di Mareo Augusta, nato a Caneva (Udine) il 17 aprile 1911, soldato dell'Autoraggruppamento del Governo Galla Sidama. — Conduttore di carro officina di una colonna improvvisamente attaccata da nuclei ribelli, visto un autocarro abbandonato perchè ferito l'autista, sotto intenso fuoco di fucileria avversaria, con calma e serenità riusciva ad agganciare alla macchina un cavo ed a rimorchiarla liberando così la strada alla colonna che poteva proseguire. Esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Dilla, 15 novembre 1936-XV.

Raviolo Umberto fu Luigi e di Severina Converso, nato ad Alessandria il 1° agosto 1901, tenente s.p.e. del VII gruppo bande armate. — Aiutante maggiore di un gruppo bande, fino dalla sua costituzione, capace e valoroso, durante un attacco notturno sferrato dai ribelli ad una colonna rifornimenti di grande unità, di propria ini-

ziativa, precedeva alla testa di pochi uomini, un sottogruppo, partecipando animosamente all'azione e contribuendo efficamente a frustare il tentativo avversario. — Ciccio-Dilla, 18 novembre 1936-XV.

Sambalino Federico di Luigi e di Anna Maria Ploech, nato a Firenze il 25 luglio 1908, sottotenente medico complemento del X battaglione arabo-somalo. — Medico di battaglione indigeni, durante importante ciclo operativo, si prodigava infaticabilmente per assolvere la sua missione. In più azioni di guerra esercitava le sue mansioni in condizioni particolarmente difficili, portando la sua opera nei punti più esposti, incurante del pericolo, animato solo da grande fede e da alto sentimento del dovere. — Ciclo operativo dei Laghi, 14 ottobre-29 novembre 1936-XIV-XV.

Tominz Bruno fu Oscar e di Antonietta Simon, nato a Trieste il 29 giugno 1908, tenente complemento del VII autoreparto Ford. — Facente parte di un'autocolonna improvvisamente attaccata da nuclei ribelli, appostati nella boscaglia, e trovatosi isolato con macchine impossibilitate a proseguire, con calma, coraggio e sprezzo del pericolo assumeva il comando dei pochi uomini disponibili reagendo animosamente e volgendo in fuga il nemico. — Dilla, 15 novembre 1936-XV.

Valente Giuseppe fu Enrico e fu Generosa Cristallina, nato il 13 ottobre 1894 a Bellizzi (Avellino), 1° capitano s.p.e. del IX battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante tutta l'azione esplicava la sua opera per il migliore sfruttamento delle sue armi, cooperando con calma e capacità al successo finale. Nei momenti più critici del combattimento, sempre presente nei posti più pericolosi era d'esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Vitale Simone fu Simone e di Amato Anna, nato il 19 marzo 1908 a Balestrate (Palermo), tenente cappellano del Raggruppamento mitraglieri autocarrato « Zambon ». — Cappellano militare di un raggruppamento mitraglieri, partecipava a lungo ciclo di operazioni, prestando efficace resistenza morale alle truppe. In tre successivi combattimenti, spontaneamente si recava più volte, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, a raccogliere i feriti ed animava i combattenti, dando prova di alto senso del dovere, abnegazione e sprezzo del pericolo. — A.O.I., ottobre-novembre 1936-XIV-XV.

(1867)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. **664**.

Aggiunta dell'abitato di Mergo, in comune di Rosora-Mergo (Ancona), a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 gennaio 1939-XVII, n. 131;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mergo, in comune di Rosora-Mergo, in provincia di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. **665**.

Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà, d'ordine Nostro, firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL —
SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 26. — MANCINI

Statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un ente denominato « Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare » (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del DUCE, su proposta del Ministro per le finanze, per un triennio e può essere confermato.

Egli è capo dell'Amministrazione dell'Ente e ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.

Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5.

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:

— un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;

— un consigliere su proposta del Ministro per l'interno;

— un consigliere su proposta del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato;

— un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

— un consigliere su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

— un consigliere su proposta del Ministro per le corporazioni;

— un consigliere su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

— un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;

— un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonchè le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e il vice presidente.

Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10.

La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

a) sulla formazione del bilancio;

b) sulla emissione dei certificati di cui all'art. 13;

c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all'art. 15;

d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126, e convenzioni relative;

e) sugli atti indicati nell'art. 16.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario.

Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell'art. 4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione può, con l'autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza della disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell'Ente.

Art. 13.

L'Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all'Ente stesso, a norma degli articoli 26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati fruttano l'interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell'eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell'art. 36 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge anzidetto.

I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell'Ente e del presidente del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell'Ente e portano la dicitura « Il presente certificato è garantito dai beni costituenti il patrimonio immobiliare dell'E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126 ».

Art. 14.

I certificati speciali di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone di razza ebraica.

E' vietata la loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti alla razza ebraica.

Le cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fatto illecito.

Art. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore, fruttanti l'interesse del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.

Art. 16.

Nel caso di comprovata necessità del titolare, l'Ente ha facoltà di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze.

L'Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 17.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell'Ente accompagnandolo con una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

Art. 19.

Il prezzo netto, risultante dall'applicazione degli articoli 20 , 21, 22 e 24 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di carico degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26 del R. decreto-legge stesso.

Art. 20.

All'inizio di ogni esercizio l'Ente sottopone al Ministro per le finanze, per l'approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si propone di effettuare durante l'esercizio medesimo, accompagnandolo con una documentata relazione.

Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di determinati immobili stabilendone le modalità.

Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l'Ente può, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni per il pagamento del prezzo.

Art. 21.

I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell'Ente sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello Stato per essere investiti, a mezzo del contabile del Portafoglio, in titoli del Debito pubblico, a norma dell'art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

Art. 22.

I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio dell'entrata dello Stato, dopo l'approvazione del bilancio, a' sensi dell'art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 23.

L'Ente tiene separata contabilità della gestione realizzi, registrando partitamente l'importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante l'alienazione dei beni di pertinenza dell'Ente rispetto al prezzo di carico in bilancio determinato a norma dell'art. 19 e maggiorato delle spese di carattere patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni di proprietà dell'Ente, e non considerate nel conto spese e proventi di cui all'art. 22.

In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 24.

Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati speciali e dei titoli obbligazionari, l'Ente ne comunica al Tesoro dello Stato l'ammontare complessivo e l'elenco degli Istituti autorizzati al relativo pagamento.

Art. 25.

Gli uffici dell'Ente sono retti dal direttore generale.

La qualità di funzionario o impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

E' fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dall'Ente e, comunque, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto d'ufficio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 666.

Aggiunta dell'abitato di Cerda, in provincia di Palermo, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cerda in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 aprile 1939-XVII, n. 667.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Santa Margherita Belice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;
Visto l'art. 248 del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, con la tabella allegata, col quale venne soppressa la pretura del mandamento di Santa Margherita Belice;
Ritenuto che la soppressione del mandamento importa la soppressione dell'Archivio mandamentale innanzi detto;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Archivio notarile mandamentale di Santa Margherita Belice è soppresso.

Gli atti ed i documenti in esso conservati passeranno in deposito nell'Archivio notarile distrettuale di Sciacca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 668.

Approvazione della convenzione 3 aprile 1939-XVII per la concessione della filovia Anzio-Nettuno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 3 aprile 1939-XVII stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società trasporti per l'Italia e l'Oltremare, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia Anzio-Nettuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 669.

Modificazioni all'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono aggiunti i commi seguenti:

« Per i titoli di spesa a favore dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'Istituto stesso, che devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità ufficiale dei rappresentanti medesimi.

« E' in facoltà della Direzione generale del Tesoro di consentire — previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici dal dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica — che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'articolo 25 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anzichè mediante la produzione, agli Uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni di tale competenza.

« E parimenti in facoltà della Direzione generale del Tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati, le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.

« Gli istituti e banche, nonchè le ditte, società ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestività, all'esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate.

« Le disposizioni dei due primi commi del presente articolo relative alla documentazione degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1939-XVII, n. 670.

Assegni del Consigliere e del Primo segretario dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

N. 670. R. decreto 9 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, gli assegni del Consigliere e del Primo segretario della Nostra Ambasciata presso la Santa Sede di cui alla tabella 2 del Nostro decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 426, sono stabiliti rispettivamente nella misura di L. 44.000 e L. 29.000 lorde annue.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 671.

Erezione in ente morale della « Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni » con sede in Sorano (Grosseto).

N. 671. R. decreto 16 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni », con sede in Sorano (Grosseto) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 672.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Pia Associazione laicale del Purgatorio », in Bitetto (Bari).

N. 672. R. decreto 25 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo di beneficenza nei riguardi della Confraternita detta « Pia Associazione laicale del Purgatorio », con sede in Bitetto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 673.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, in Comonte di Seriate (Bergamo).

N. 673. R. decreto 25 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, in Comonte di Seriate (Bergamo) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo Istituto di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 535.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 674.

Approvazione dello statuto della Fondazione scientifica « Querini-Stampalia », in Venezia.

N. 674. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della Fondazione scientifica « Querini-Stampalia », con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale nell'adunanza del 5 aprile 1939-XVII;

Ritenuto che occorre assicurare con ogni urgenza il regolare funzionamento dell'Istituto;

Considerato che ricorre la condizione di cui al comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375;

Decreta:

Il principe don Francesco Chigi della Rovere è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, con i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2090)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.

Conferma in carica di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 23 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 10 maggio 1928-VI e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il comm. dott. Alberto Marsigli è confermato, per l'esercizio 1939, nella carica di sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2091)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.

Proroga per l'anno 1939 del decreto Ministeriale 12 agosto 1938 e dei decreti Ministeriali 6 giugno 1938 relativi alla determinazione di misure dei contributi sindacali per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1938, n. 2137, con cui sono state prorogate per l'anno 1939 le norme sull'applicazione dei contributi sindacali di cui al R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1938, con cui, in applicazione al predetto R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262 sono state apportate per l'anno 1938 variazioni alle misure di contributi sindacali previsti dal R. decreto 25 gennaio 1937, numero 484;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1938, concernente l'applicazione dei contributi sindacali alle cooperative per l'anno 1938;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1938 con cui, in applicazione del citato R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, è stata determinata per l'anno 1938 la quota percentuale di aumento sui contributi sindacali destinata all'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Ritenuta l'opportunità di mantenere invariate le misure dei contributi stabilite per l'anno 1938 dai sopradetti decreti Ministeriali 12 agosto e 6 giugno 1938, prorogando l'applicazione dei decreti stessi per l'anno 1939;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1939 l'applicazione del decreto Ministeriale 12 agosto 1938, relativo alla determinazione delle misure di contributi sindacali per l'anno 1938, e dei decreti Ministeriali in data 6 giugno 1938, comprendenti le deter-

minazioni rispettivamente dei contributi sindacali dovuti dalle cooperative per l'anno 1938 e della quota percentuale d'aumento per lo stesso anno sui contributi sindacali destinata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

(2092) *Il Ministro*: LANTINI

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale della Società anonima cooperativa di Noto e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale. « Consorzio agrario provinciale della provincia di Siracusa »;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa agricola di Noto è dichiarata trasformata in Ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Siracusa.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Ente di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Ente approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Siracusa.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dell'Ente fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Siracusa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dall'Ente di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Siracusa nei riguardi della cessata attività dell'Ente in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Siracusa è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Siracusa, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2122)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in Ente morale di alcuni Consorzi agrari cooperativi e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Trapani »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Alcamo e il Consorzio agrario cooperativo di Campobello di Mazara sono dichiarati trasformati in Enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Trapani.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari cooperativi di Alcamo e di Campobello di Mazara, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Trapani.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Trapani il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di Alcamo e di Campobello di Mazara al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Trapani nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari di Alcamo e di Campobello di Mazara.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Trapani è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Trapani, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1939-XVII.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1938-39.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1937-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1938-XVII, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del suddetto bilancio;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 . .	L.	170.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali ecc.	L.	100.000
Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 10 — Devoluzione al Fondo di riserva ecc. .	»	40.000
Totale aumenti . . .	L.	170.000

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 378.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2688 - Data: 7 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso - Intestazione: Orsi Giacomo fu Annibale - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 799 - Data: 13 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Sapienza Angelina fu Giuseppe - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1949 - Data: 16 dicembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Ferlito Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 - Data: 14 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Lizzio Rosario fu Pietro - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 873 - Data: 16 marzo 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo - Intestazione: Galimberti Federico fu Gesualdo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5831 - Data: 2 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bandinelli Bianca fu Baldassare - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1743 - Data: 11 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia - Intestazione: Bruno Monaco fu Alfredo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4267 - Data: 18 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Cota Felice di Michele - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4236 - Data: 12 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia Intestazione: La Piccirella Alfredo fu Raffaele - Titoli del Debito Pubblico, quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1178 - Data: 5 gennaio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Caprarella Ido fu Rocco - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 - Data: 22 febbraio 1936 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Monari Antonio di Cesare - Titoli del Debito Pubblico: una cartella cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 - Data: 9 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria - Intestazione: Casamassima Giuseppe di Umberto - Titoli del Debito Pubblico: 9 cartelle di rendita 5 %, capitale L. 32.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 - Data: 28 luglio 1937 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila - Intestazione: Gatti Olindo fu Giocondo - Titoli del Debito Pubblico: un certificato redim. 3,50 %, capitale L. 9100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 - Data: 15 gennaio 1931 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena - Intestazione: Don Lorenzo Francini fu Fortunato - Titoli del Debito Pubblico: un certificato cons. 3 %, capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1736)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 102

del 5 maggio 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,60
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,1325
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	430,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,60
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,50
Id. Id. 5 % (1936)	91,55
Rendita 5 % (1935)	91,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,175
Id. id 5 % - Id. 1944	95,50

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica « Roggia Cucca » in provincia di Brescia

Con R. decreto 27 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1939 al registro n. 6, foglio n. 167, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica « Roggia Cucca » con sede in comune di Leno, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 52 ditte, con un comprensorio di ettari 231.33.20 situati nei comuni di Leno e Bagnolo Mella è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 27 marzo 1938.

(2123)

Funzioni di consorzio idraulico al Consorzio di bonifica di Gemona in provincia di Udine.

Con R. decreto 13 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1939, registro n. 5, foglio n. 186, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, al Consorzio di bonifica di Gemona, con sede nel comune omonimo (Udine), sono state affidate, con separata gestione, le funzioni di consorzio idraulico del contiguo comprensorio interessato alle opere di III categoria, classificato con R. decreto 23 dicembre 1930, n. 6198.

(2124)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Errata-corrige

Il marchio di fabbrica n. 58106 della Soc. An. Ilpo Industrie lenti per occhiali, a Valle di Cadore (Belluno) richiesto in data 16 settembre 1938, e trascritto in data 30 novembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1939-XVII, contraddistingue i seguenti prodotti: « Lenti di 45 o più millimetri di diametro, curve con grado diottrico ».

(2103)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori comm. rag. Francesco Melli e agr. Aroldo Donati sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI.

(1990)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Forlì

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. Renato Spada è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI.

(1991)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica di Parma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

È indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto di insegnante di pianoforte complementare (gruppo A, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Parma con l'annuo stipendio di L. 9300 più il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XV, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali; il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero il Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titolo presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la preferenza nelle categorie medesime, coloro che avranno prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma degli esami di concorso a cattedra di pianoforte complementare.

N. 1 — Eseguire:

a) una Sonata di Scarlatti scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;

b) un e Fuga del Clavicembalo ben temperato di Bach estratta a sorte 24 ore prima dell'esame fra 12 del I e 12 del II volume, scelto dal candidato;

c) Clementi-Gradus ad Parnassum (dai 100): uno studio fra tre, presentati dal candidato, scelto dalla Commissione;

d) una sonata di Beethowen;

e) una composizione importante scelta dal candidato fra le opere di Chopin o di Schumann o di Liszt;

f) due composizioni di Brahms in poi di cui una di autore italiano.

N. 2 — Interpretare (previo studio di tre ore):

a) una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione;

b) lettura a prima vista di un brano scelto dalla Commissione e trasporto di un facile brano non oltre un tono sopra o sotto.

N. 3 — Esporre:

a) a voce i propri criteri d'insegnamento anche in relazione ai diversi rami dell'insegnamento del pianoforte complementare;

b) dar lezione ad un allievo del corso complementare di pianoforte scelto dalla Commissione fra gli iscritti alle diverse Scuole (strumentisti, cantanti, cantanti didattici e compositori).

N. 4 - Armonizzare:

a) a quattro parti un basso numerato entro sei ore dalla consegna;

b) analizzare un primo tempo di Sonata previo breve osservazione, scelto dalla Commissione fra quelli di: Clementi, Mozart, Beethowen;

c) leggere a prima vista un frammento di partitura classica, scelto dalla Commissione.

N. 5 — Dar prova di conoscere:

a) la storia, la costruzione ed il funzionamento del pianoforte;

b) la storia della letteratura pianistica.

Ai candidati saranno assegnati otto voti in relazione alla prova di esame, indicate nel predetto programma ai numeri: 1-*a*), 1-*b*)-*c*), 1-*d*), 1-*e*)-*f*), 2-*a*)-*b*), 3-*a*)-*b*), 4-*b*)-*c*)-*d*), 5-*a*)-*b*).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvata con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2074)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di pianoforte complementare (gruppo *A*, grado 11°) nel R. Conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9300 più il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministero con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e Belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari Fascisti per l'anno XVII E.F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è scritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità Sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente, e

quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma degli esami di concorso a cattedra di pianoforte complementare.

N. 1 - Eseguire:

a) una Sonata di Scarlatti scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;

b) un e Fuga del Clavicembalo ben temperato di Bach estratta a sorte 24 ore prima dell'esame fra 12 del I e 12 del II volume, scelto dal candidato;

c) Clementi-Gradus ad Parnassum (dai 100): Uno studio fra tre, presentati dal candidato, scelto dalla Commissione;

d) una sonata di Beethowen;

e) una composizione importante scelta dal candidato fra le opere di Chopin o di Schumann o di Liszt;

f) due composizioni da Brahms in poi di cui una di autore italiano.

N. 2 - Interpretare (previo studio di tre ore):

a) una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione;

b) lettura a prima vista di un brano scelto dalla Commissione e trasporto di un facile brano non oltre un tono sopra o sotto.

N. 3 - Esporre:

a) a voce i propri criteri d'insegnamento anche in relazione ai diversi rami dell'insegnamento del pianoforte complementare;

b) dar lezione ad un allievo del Corso complementare di pianoforte scelto dalla Commissione fra gli iscritti alle diverse Scuole (strumentisti, cantanti, cantanti didattici e compositori).

N. 4 - Armonizzare:

a) a 4 parti un basso numerato entro 6 ore dalla consegna;

b) analizzare un primo tempo di Sonata previo breve osservazione, scelto dalla Commissione fra quelli di: Clementi, Mozart, Beethowen;

c) leggere a prima vista un frammento di partitura classica, scelto dalla Commissione.

N. 5 - Dar prova di conoscere:

a) la storia, la costruzione ed il funzionamento del pianoforte;

b) la storia della letteratura pianistica.

Ai candidati saranno assegnati 8 voti in relazione alle prove di esame, indicate nel predetto programma ai numeri: 1 a), b), c), d), e), f); 2 a), b); 3 a), b); 4 a), b), c); 5 a), b).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 approvata con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Apuania

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 febbraio 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Apuania;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Apuania, nell'ordine appresso indicato:

1. Poppi dott. Giuseppe . . . . con punti 116 su 150
2. Fabbrichesi avv. Riccardo . . . » 114 »
3. Pazzaglia dott. Isidoro . . . » 113 »
4. Somma dott. Carlo, iscritto al P.N.F. dal 1° giugno 1920 . . . . » 110 »
5. Angelini Licinio . . . . . » 110 »
6. Trespioli dott. Fausto . . . » 107 »
7. Napoli dott. Renato, ex combattente; medaglia bronzo al valor militare; iscritto P.N.F. 8 novembre 1920; brevetto Marcia su Roma . . » 104 »
8. Ferraboschi dott. Natale . . . » 104 »
9. Passalacqua dott. Giovanni . . » 103 »
10. Balsamo dott. Andrea . . . » 101 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Apuania per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 25 aprile 1939-XVII

(2069) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto i propri decreti n. 1000 del 16 gennaio e n. 3676 dell'8 marzo u. s. relativi alla assegnazione delle residenze alle ostetriche vincitrici del concorso per i posti vacanti al 30 novembre 1937;

Visto che la ostetrica Menegon Emma nominata per la condotta di Roccasinibalda ha rinunziato;

Visto che la ostetrica Marchi Anita già nominata a Toffia interpellata dalla condotta di Roccasinibalda non ha fatto conoscere alcuna decisione entro il termine stabilito;

Visto che la ostetrica Sadocco Adelfina, già nominata a Monteleone, ha optato per la condotta di Roccasinibalda da lei prima richiesta;

Considerato che occorre provvedere alla designazione della ostetrica per la condotta di Monteleone;

Vista la graduatoria delle concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Cocochetta Violetta è dichiarata vincitrice del concorso descritto in narrativa ed assegnata alla sede di Monteleone.

La ostetrica Sadocco Adelfina già nominata per la condotta di Monteleone a seguito della opzione fatta viene designata per la condotta di Roccasinibalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Rieti, addì 25 aprile 1939-XVII

(2087) *Il prefetto*: MONTICELLI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.